



MOZIONE DEL GRUPPO CONSIGLIARE MOVIMENTO 5 STELLE RUBIERA

TRASCRIZIONE MATRIMONIO “SAME SEX” CONTRATTO ALL’ESTERO

PREMESSO CHE

- Le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani, ovvero tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera e quindi spieghino effetti civili nell'ordinamento interno dello Stato straniero (Cass. civ. n. 10351/1998).

PREMESSO INOLTRE CHE

- Il matrimonio tra persone dello stesso sesso produce effetti nel nostro ordinamento tutte le volte in cui occorra far applicazione di norme di fonte Europea, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 della Carta di Nizza, ovvero:
 - o Il matrimonio tra persone dello stesso sesso produce effetti quando uno dei due coniugi non è un cittadino comunitario, poiché consente l'ottenimento del ricongiungimento familiare, facendo applicazione in Italia di norme di origine europea;
- Nell'applicazione del diritto europeo, quando il presupposto della norma è la sussistenza dello stato coniugale. Dunque poiché lo stato coniugale è provabile solo servendosi dell'atto di matrimonio iscritto(o trascritto) nel registro dei matrimoni dall'Ufficiale dello stato civile, la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero conferisce la possibilità di provare l'esistenza dello status coniugale e godere di tutti i benefici e le tutele derivanti dall'applicazione in Italia di norme europee.

VISTO CHE

- La trascrizione del matrimonio contratto all'estero solo quando uno dei coniugi sia straniero comporterebbe a carico dei coniugi cittadini italiani, una discriminazione fondata non sull'orientamento sessuale, bensì sulla cittadinanza: ovvero si riserverebbe ai cittadini italiani un trattamento peggiore rispetto a cittadini di Paesi non comunitari.

CONSIDERATE

- La sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010 in cui si afferma che “all'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, [...] spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”
- La sentenza Schalk e Kopf c. Austria (24 Giugno 2010) con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto le coppie omosessuali come piene titolari del diritto alla vita familiare protetto dall'art. 8 della Convenzione e ha riconosciuto che il diritto di sposarsi non

è necessariamente limitato a coppie di sesso diverso così come recita l'art 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- l'ordinanza del febbraio 2012 con la quale il tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che lo straniero che abbia contratto un matrimonio fuori dall'Italia con un cittadino straniero dello stesso sesso deve essere qualificato quale "familiare", ai fini di diritto al soggiorno in Italia;
- la sentenza del marzo 2012 con la quale la Corte di Cassazione (4184/ 2012) ha chiarito definitivamente che la differenza di sesso non è un connotato essenziale del matrimonio e che "la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero, non è contraria all'ordine pubblico".
- che, l'art. 28 della Legge 218/95 prevede che " il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione, o dallo Stato di comune residenza in tale momento"
- l'art. 65 della medesima legge dispone che " hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza dei rapporti di famiglia o ai diritti di personalità quando sono stati richiamati dalla autorità dello Stato in cui la legge è richiamata o producono effetti nell'ordinamento di quello stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico".

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- Il Tribunale di Grosseto con ordinanza del 3 aprile 2014 ha ordinato al Comune di Grosseto di trascrivere nei registri dello stato civile il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, poiché non è contrario all'ordine pubblico e ha confermato che la trascrizione di un matrimonio celebrato all'estero anche fra persone dello stesso sesso è un onere formale che non comporta nessuna valutazione nel merito da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, è valido e produce effetti giuridici nel luogo in cui è stato pubblicato e infine non sussiste né nelle norme del diritto internazionale privato né nella legislazione interna, un riferimento alle diversità di sesso quale condizione necessaria per contrarre matrimonio;
- l'ordinanza del Tribunale di Grosseto disponendo che la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso non viola l'art. 18 del DPR 396/2000 in quanto l'atto trascritto non è contrario all'ordine pubblico
- il Sindaco di Grosseto si è adeguata all'ordinanza procedendo alla trascrizione dell'atto.
- che il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
- che hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità;
- che nelle norme di cui agli artt. da 84 a 88 del codice civile non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio;
- che non è previsto, nel nostro ordinamento, alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da disposizione di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all'estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio "tempus regit actum";

E TUTTO CIO' RITENUTO, IMPEGNA:

- Il Sindaco e la Giunta ad emanare una apposita Direttiva con la quale dispone che il Servizio anagrafe, stato civile ed elettorale del Comune di Rubiera e per esso i delegati alle funzioni di Ufficiale di Stato civile provvederanno a trascrivere nell'archivio di cui all'art. 10

DPR396/2000, su richiesta degli interessati, previo scrutinio della documentazione prodotta a sensi degli artt. 21 e 22 del medesimo DPR, gli atti attestanti la celebrazione di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso.

- Il Sindaco e la Giunta ad operarsi, nei limiti delle proprie possibilità, affinché Governo e Parlamento risponda al più presto all'invito rivolto ormai 4 anni fa dalla Corte Costituzionale approvando subito una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri delle coppie di persone dello stesso sesso e delle famiglie omogenitoriali, riconoscendo un diritto fondamentale.

AUSPICA

- In ragione dei principi sopracitati che il Sindaco, o un suo delegato nelle qualità di Ufficiale di Stato Civile, trascriva gli atti di matrimonio celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso residenti a Rubiera

I Consiglieri

Rossana Cepi

Vito Stano

Ermes Fornaciari